

*Cass. Civ., Sez. I, 12/11/2003, n. 17018 – Rel. Cons. Dott. L. Macioce*

---

### IN FATTO E IN DIRITTO

Con riguardo ai coniugi Di S. G. e Di D. C. in data 8.5.87 era omologata dal Tribunale di Gela la separazione consensuale e lo stesso Tribunale con sentenza 26.2.93 pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando, come assegno divorzile, la disposizione operata dal Di S. per la quale era costituito, in favore della moglie, usufrutto su un immobile donato alla figlia dei coniugi. La Corte di Caltanissetta con sentenza 24.7.94 confermava la pronuncia ed anche la statuizione sull'assegno in essa contenuta. Il Di S. - che l'11.9.97 aveva contratto matrimonio con T. M. L. - in data 26.1.99 decedeva.

Con ricorso 1.7.2000 la Di D. adiva il Tribunale di Gela chiedendo - in contraddittorio con il coniuge superstite - l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità. Il Tribunale con sentenza 29.10.2000, rigettava la domanda sull'assunto che il coniuge divorziato continuava ad essere titolare dell'usufrutto pur dopo il decesso dell'obbligato e che quindi non esisteva nè assegno divorzile nè diritto a quota della pensione.

La Corte di Caltanissetta, accogliendo l'appello della Di D., con sentenza 13.2.2001 riformava la prima decisione dichiarando il diritto del coniuge divorziato all'85% della pensione spettante al coniuge superstite, al quale, pertanto, sarebbe spettato il residuo 15% dell'intero trattamento.

Affermava la Corte in motivazione che:

1. contrariamente alla opinione del Tribunale, il trattamento spettante al coniuge divorziato non doveva ritenersi una mera prosecuzione dell'assegno divorzile, esso invece essendo un trattamento previdenziale concorrente con quello spettante al coniuge superstite (e certamente privo di alcuna natura assistenziale);
2. argomenti in favore della natura previdenziale del trattamento erano desumibili sia dalla competenza del giudice del lavoro sia dalle statuizioni della Corte Costituzionale;
3. era pertanto irrilevante che il coniuge divorziato - come nella specie - continuasse a godere dell'emolumento anche dopo la morte dell'obbligato, questa prestazione avendo autonoma natura assistenziale;
4. venendo al quantum della partecipazione, se il matrimonio con la Di D. era durato 26 anni e due mesi quello con la T. era durato 1 anno e 4 mesi sì da potersi istituire

un rapporto (arrotondati i dati) tra 28 e 2 anni 5. adeguando il rigido criterio di cui alla sent. S.U. 159-98 a quanto detto da Corte Cost. 419-99 e condiviso dalla successiva giurisprudenza di Cassazione, la rigidità della proporzione andava attenuata eliminando l'iniquità del suo risultato in danno della T. e quindi portando il rapporto matematico da 92,9% e 7,1% a quello 85% e 15%.

Per la cassazione di tale sentenza la T. ha proposto ricorso il 28.4.2001 con due motivi (illustrati in memoria finale) e la Di D. ha proposto controricorso il 22.6.2001.

Diritto

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che, infondata la doglianza contenuta nel primo motivo del ricorso, debba invece essere condivisa la censura di violazione di legge esposta, in via subordinata, nel secondo motivo.

Con il primo motivo, infatti, la T. espone la violazione dell'art. 9 della L. 898-70 come modificata dalla L. 74-87 commessa dalla Corte nissena ignorando le peculiarità della vicenda sottoposta e ad essa applicando erroneamente la indicata normativa: se, infatti, il presupposto per l'accesso al diritto alla quota era quello della titolarità di un assegno divorzile e se era evidente che tale assegno sarebbe dovuto cessare con la morte dell'obbligato, nel caso in cui - come nella specie - il coniuge divorziato non avesse visto con la morte dell'obbligato cessare la erogazione non avrebbe da tale evento avuto alcun pregiudizio e non sarebbe insorto il diritto alla quota in discorso. Una diversa opinione, per la quale la protratta percezione dell'assegno non avrebbe costituito ostacolo alla partecipazione alla quota di pensione, sarebbe stata del tutto irragionevole.

Pare al Collegio opportuno rammentare in via preliminare - in ordine alla natura previdenziale della partecipazione de qua ed alle condizioni di insorgenza del diritto - alcune puntualizzazioni formulate nella sent. S.U. 159-98 di questa Corte (sulle quali nessun dissenso si è successivamente registrato) che meritano integrale condivisione:

la lettera del nuovo testo dell'art. 9 c. 2 della legge, con la precisazione che il diritto del coniuge divorziato (in assenza di coniuge superstite) alla pensione di reversibilità è quello che i vari ordinamenti previdenziali attribuiscono al coniuge superstite, rende palese la natura della prestazione in esame;

del pari è significativa la assenza di alcuna condizione afferente allo stato di bisogno del coniuge divorziato ed alcuna correlazione tra l'unica condizione prevista - la titolarità di assegno - ed i criteri che ne governano l'attribuzione e la quantificazione, sino ad arrivare alla previsione dell'attribuzione dell'intero trattamento (in assenza di

coniuge superstite e di nuove nozze del divorziato) alla sola condizione della esistenza di un assegno divorzile, foss'anche di ammontare simbolico, goduto all'atto del decesso;

Di qui la affermazione per la quale ".....la disposizione in esame attribuisce al coniuge divorziato un diritto che non è la continuazione - mutato il debitore - di quello all'assegno divorzile del quale era titolare nei confronti dell'ex coniuge avanti la sua morte; ma è un autonomo diritto - di natura squisitamente previdenziale - alla pensione di reversibilità collegato automaticamente alla fattispecie legale..." Ma di qui anche la conseguenza per la quale, nella valutazione della condizione essenziale per l'insorgenza del diritto del divorziato ad una quota del trattamento (previdenziale) pensionistico spettante al superstite, e cioè nell'accertare (per quel che rileva) che il divorziato fosse titolare dell'assegno di cui all'art. 5 della legge, è d'obbligo attestare la verifica alla sussistenza di un accertamento sul punto che si sia formato in sede di giudizio di divorzio o di modificazione delle previste condizioni, da un canto questa essendo la ridetta condizione necessaria e sufficiente per l'insorgenza del diritto e dall'altro non essendo possibile - nel giudizio afferente la determinazione contenziosa delle quote tra divorziato e superstite - revocare in dubbio la avvenuta statuizione del diritto soggettivo alla prestazione dell'assegno (quand'anche avvenuta nella forma di cui all'art. 4 c. 13 della L. 898-70). Da tanto consegue che le volte in cui, per decisione del Tribunale o per accordo dei divorziandi (dal Tribunale sottoposto alla necessaria verifica), sia stata determinata una forma di assegno la cui erogazione periodica non abbia a cessare con il decesso dell'obligato (ed oltre al caso della vicenda qui sottoposta ben potrebbe venire in rilievo quello di obbligazione solutoria del terzo assunta a seguito della costituzione di un capitale o del pagamento di premi), nondimeno deve ritenersi soddisfatto il requisito della previa titolarità di assegno di cui all'art. 5 della legge per l'accesso alla pensione di reversibilità o, in concorso con il superstite, alla sua ripartizione, tale permanente erogazione non rilevando in alcun modo sull'an debeat del credito all'intero od alla sua quota ma soltanto - come è di totale evidenza - sulla misura della quota (e cioè in una sede nella quale ben possono avere la giusta considerazione i rilievi afferenti la permanente percezione di ratei dello statuito assegno da parte del coniuge divorziato).

Del resto, e concludendo, la stessa ricorrente - ben consapevole della insuperabilità del dato normativo - non contesta che la Di D. fosse titolare di assegno ma pretende - contro la lettera e contro la ratio della previsione - che la norma debba essere sottoposta ad una operazione ermeneutica additiva, quella per la quale non solo il coniuge divorziato debba essere stato titolare di assegno ma che non debba essere più percettore dei relativi ratei, in tal guisa imponendo alla previsione della ridetta titolarità la esclusiva portata (incomprensibile quanto gratuita) di una erogazione in denaro mensile dall'obligato al creditore, che esclude ogni ipotesi di diversa intesa

tra i divorziandi sulle modalità di erogazione, intesa espressamente ammessa e ad oggetto modalità sempre modificabili (art. 9 c. 1 L. 898-70 modif. dall'art. 13 L. 74-87).

Fondata è invece, in parte qua, la doglianza di cui al secondo motivo del ricorso, nella parte in cui lamenta che la Corte di merito abbia bensì operato una perequazione tra rapporto cronologico dei matrimoni e percentuali o quote della pensione ma operando alla cieca e cioè con mero arrotondamento in eccesso (dal 7.1 % al 15%) deliberato equitativamente e senza analisi alcuna delle condizioni della Di D. (ancora percettrice dei predetti ratei) e quindi non applicando i molteplici criteri di riferimento di cui all'art. 5 legge 898-70 ai quali la attuale giurisprudenza del S.C. afferma doversi fare rinvio nella sede di cui all'art. 9 c. 3 della stessa legge.

La censura è fondata. Questa Corte, infatti, nei suoi più recenti pronunziati successivi alla nota decisione 419-99 della Corte delle leggi, ha avuto modo di affermare che nella ripartizione de qua se non può non tenersi conto del dato cronologico (anche facendo ad esso assumere valore preponderante) ad esso vanno giustapposte - in sede di integrazione o correzione degli effetti derivanti dalla rigidità dei dati numerici - tanto valutazioni tratte dalla applicazione dei criteri di cui all'art. 5 della legge sul divorzio quanto considerazioni afferenti l'esistenza di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge, le condizioni economiche delle parti interessate e lo stesso ammontare dell'assegno goduto all'atto del decesso (cass. 2920-00 - 8113-00 - 282-01 - 3037-01). Orbene, la Corte di merito dall'applicazione del sintetizzato principio di diritto si è indubbiamente sottratta, là dove, assunta la decisione di perequare gli effetti (definiti iniqui ai danni della T.) della applicazione del criterio aritmetico, ha ommesso di applicare parametri e criteri (di origine legale) idonei a fondare su considerazioni oggettive la decisione perequativa e si è limitata ad un contenuto ritocco del criterio aritmetico stesso che, effettuato alla cieca, come denunciato dalla ricorrente, lascia inappagata l'esigenza stessa di oggettiva perequazione e, più di tutto e per quel che qui rileva, costituisce errore di diritto. Accolto il motivo e cassata in relazione ad esso la sentenza impugnata, sarà onere della Corte di rinvio procedere alla ripartizione della pensione di reversibilità inter partes attenendosi all'enunciato principio di diritto e provvedere, conclusivamente, anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte di Cassazione, accoglie il secondo motivo e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia - anche per le spese - alla Corte di Appello di Catania.

Così deciso in Roma il 6 giugno 2003